



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Maria Teresa POLVERINO | Presidente             |
| Donato CENTRONE        | Consigliere (relatore) |
| Claudio GUERRINI       | Consigliere            |
| Elisabetta CONTE       | Referendario           |

**nell'adunanza tenuta in video conferenza del 11 ottobre 2021**

**con la partecipazione dei rappresentanti della Città metropolitana di Genova**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

Viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminata la relazione dell'organo di revisione economico-finanziario sul rendiconto consuntivo 2019 della Città metropolitana di Genova (GE);

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli artt. 84, c. 6, e 85, nonché l'art. 26-ter del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dal citato art. 85 fino al

termine dello stato di emergenza epidemiologica, attualmente fissato al 31 dicembre 2021 dall'art.1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 1° aprile 2020, recante *“Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti”* e n. 287 del 27 ottobre 2020 recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”*;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante misure in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile;

Visto il decreto n. 16 del 20 marzo 2020, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha disposto le misure organizzative per l'esercizio delle funzioni di controllo, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione n. 51/2021 che, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, ha convocato in video conferenza l'odierna adunanza;

Udito il relatore, consigliere dott. Donato Centrone

#### **Premesso in fatto**

A seguito dell'esame della relazione-questionario del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto consuntivo 2019 della Città metropolitana di Genova, inviata alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché della successiva attività istruttoria, il magistrato competente ha chiesto la convocazione dell'Ente in adunanza al fine di valutare collegialmente, previa audizione dei suoi rappresentanti, le potenziali criticità gestionali e/o irregolarità finanziarie necessitanti di approfondimento (chiedendo, altresì, ulteriori precisazioni, fornite dalla Città metropolitana in data 7 ottobre 2021).

All'adunanza dell'11 ottobre 2021 sono intervenuti, in rappresentanza della Città metropolitana, il Segretario e Direttore generale dott.ssa Concetta Orlando, il Direttore della Direzione servizi generali, scuole e governance dott. Paolo Sinisi, il Direttore della Direzione Territorio e mobilità dott. Gianni Marchini, il Direttore della Direzione Patrimonio e sviluppo economico dott. Maurizio Torre, il Direttore della Direzione Ambiente dott.ssa Ornella Risso, il Dirigente del Settore economico finanziario dott.ssa Barbara Polese, il Responsabile

dell'Ufficio gestioni finanziarie e fiscali dott.ssa Sandra Morchio.

All'esito della discussione, il Collegio ha ritenuto di acquisire ulteriori chiarimenti, forniti dalla Città metropolitana, previa istanza del Presidente della Sezione formulata nel corso dell'adunanza, in data 22 ottobre 2021.

### **Considerato in fatto e diritto**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni-questionario trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare il controllo all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Inoltre, la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In ordine agli esiti, l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL dispone che qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", ed a trasmettere le misure correttive adottate, in modo che il giudice contabile possa

verificare, nei successivi trenta giorni, se i medesimi sono idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Qualora le irregolarità contabili o finanziarie accertate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione di una pronuncia imponente l'adozione di misure nei ristretti termini prescritti dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, il procedimento di controllo si chiude con l'accertamento delle irregolarità o criticità gestionali, con lo scopo di adottare interventi idonei al superamento in occasione del primo ciclo di bilancio utile o di prevenire l'insorgenza di ulteriori situazioni di squilibrio o deficitarietà.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 hanno istituito una tipologia di controllo funzionale a prevenire danni agli equilibri di bilancio, collocandosi, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione e risultando compatibili con l'autonomia riconosciuta a regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento europeo, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

#### **I - Disavanzo di competenza esercizio 2019 e di amministrazione al 31 dicembre 2021**

La Città metropolitana di Genova ha chiuso l'esercizio 2019 con un saldo di amministrazione pari a euro 10.915.950,44, gravato dalla presenza di un fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 7.722,371,15, di vincoli per euro 18.402.469,53 (derivanti da trasferimenti per euro 15.532,469,53; da mutui per euro 1.100.000 e auto-attribuiti per euro 1.770.000), nonché entrate destinate a investimenti pari ad euro 1.123.151,75, che hanno condotto ad un risultato di amministrazione negativo di euro 16.332.041,99. L'esercizio 2018, invece, si era chiuso con un risultato di amministrazione positivo, parte disponibile, di euro 117.955,35.

Per quanto riguarda le cause del ridetto disavanzo, il prospetto di verifica degli equilibri 2019 espone uno squilibrio di competenza pari a euro 13.757.850,31, motivato, nella Relazione

sulla gestione, dalla necessità di conformarsi a quanto disposto dal punto 3.7.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che dispone l'accertamento per cassa di alcune specifiche entrate, tra cui l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (in seguito, "*imposta RC auto*").

Gli incassi complessivi dell'esercizio 2019 da tale imposta, derivanti sia dalla gestione di competenza che dai residui, sono stati pari ad euro 34.757.329,38, dei quali, tuttavia, secondo i dati comunicati dall'Agenzia delle entrate, soltanto euro 7.113.103,73 riscossi su accertamenti di competenza 2019 (a cui si aggiungono euro 4.560.648,03 riscossi nei primi mesi del 2020). Pertanto, a fronte di uno stanziamento definitivo di bilancio 2019 di euro 29 milioni, pari anche agli accertamenti, e di incassi per gli indicati 34,7 milioni, le riscossioni riferite alla competenza dell'esercizio 2019 sommano euro 11,67 milioni, palesando una differenza negativa di circa 17,3 milioni rispetto allo stanziamento assestato, registrata come minore entrata nel rendiconto dell'esercizio 2019 (approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 24 marzo 2020).

L'impatto sulla gestione di competenza è stato mitigato da economie generate nella parte corrente del bilancio, giungendo al citato squilibrio di competenza di 13,758 milioni di euro ed al disavanzo di amministrazione di 16,32 milioni.

In merito si evidenzia quanto segue. Il gettito dell'imposta in argomento è attribuito alle province in cui hanno sede i pubblici registri automobilistici a decorrere dal 1999, secondo le modalità stabilite dal d.lgs. n. 446 del 1997, divenendo tributo proprio di tali enti dal 2012, a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 68 del 2011, che ne fissa l'aliquota e i margini entro cui gli enti possono incrementarla o diminuirla, mediante proprio regolamento. Il versamento è effettuato dalle imprese di assicurazione mediante "*modello F24*", individuando il relativo codice di attribuzione della quota provinciale.

La Sezione, in data 4 novembre 2019, ha ricevuto una comunicazione, a firma del Sindaco metropolitano, riguardo a un disallineamento registrato annualmente, a far data dall'esercizio 2002, tra accertamenti e riscossioni dell'imposta di cui trattasi, che ha generato un divario complessivo, stimato, alla luce dei risultati dell'esercizio 2019 (in quel momento non ancora concluso), in circa 23 milioni di euro. La nota, denunciando una prassi consolidata di traslazione degli importi non riscossi da un esercizio all'altro (prodotto dalla

chiusura dei residui dell'esercizio precedente con gli incassi del successivo, anche se riferiti alla competenza di quest'ultimo o di esercizi precedenti), concludeva assicurando la sostenibilità di un piano di rientro del disavanzo prodotto (valutato, a chiusura dell'esercizio 2019, in circa 20 milioni di euro), nell'ambito del bilancio triennale 2020-2022 (come prescritto dall'art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000).

Poco prima, invero, la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 31 luglio 2019, di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 d.lgs. 267 del 2000), aveva preso atto del permanere degli equilibri e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sulla base della relazione del Responsabile dei Servizi finanziari. Quest'ultima, nell'esaminare la gestione di competenza delle entrate per *"imposta RC auto"*, attestava l'andamento complessivamente positivo, tale da consentire un aumento delle previsioni di 1 milione di euro (da un accertato iniziale di euro 28 milioni ad un assestato di 29 milioni e un totale riscosso di 18,26 milioni). La relazione, inoltre, affermava che *"non si evidenziano possibili disavanzi di gestione dei residui attivi e passivi"*.

Anche il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 19 del 17 luglio 2019, esaminata la proposta di variazione, aveva espresso parere favorevole, ritenendo immutata la congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio.

L'istruttoria condotta al riguardo dalla Sezione, dopo la segnalazione del Sindaco metropolitano, ha consentito di accertare, utilizzando i dati dell'Agenzia delle entrate, le riscossioni intervenute nel corso degli esercizi 2018 e 2019, nonché la competenza delle quote incassate a carico delle diverse annualità (elementi, peraltro, già a conoscenza anche della Città metropolitana). In particolare, il totale delle riscossioni effettuate nel 2019, pari a euro 34,757 milioni (al 8 gennaio 2020), risulta contabilizzato per euro 27,644 milioni con imputazione ai residui 2018, e per euro 7,113 milioni sugli accertamenti 2019. Invece, i dati dell'Agenzia delle entrate espongono una competenza sul 2018 di euro 7,767 milioni e sul 2019 di euro 26,991 milioni.

La differenza deriva dal fatto che la Città metropolitana, per anni (sin dall'esercizio 2002, secondo i dati forniti dal Sindaco metropolitano), non ha imputato le riscossioni all'esercizio di competenza dichiarato dall'Agenzia delle entrate, ma riscuoteva in conto residui dell'esercizio precedente, fino a concorrenza del relativo accertamento. Una volta chiuso l'accertamento dell'esercizio precedente, imputava gli incassi alla competenza del

successivo. In questo modo, si sono traslate riscossioni dall'esercizio di effettiva competenza al residuo dell'esercizio precedente, non dando evidenza dei minori incassi.

L'Ente, invece, sarebbe stato tenuto a imputare le somme riscosse secondo le annualità di competenza, nonché a verificare la permanenza dell'esigibilità di quelle conservate a residuo, adeguando le previsioni di competenza all'andamento delle riscossioni (trattandosi di entrate non precisamente quantificabili *ex ante*, il cui gettito è soggetto all'andamento del mercato assicurativo ed al territorio), valutazioni da effettuare, per ciascun esercizio, sia in occasione della definizione degli stanziamenti di bilancio che della verifica degli equilibri, nonché in sede di riaccertamento dei residui.

In base a quanto dichiarato dalla Città metropolitana, la conformazione all'accertamento per cassa di dette risorse, secondo il dettato normativo (punto 3.7.5 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) è avvenuto solo in chiusura dell'esercizio 2019, pur essendo la disposizione vigente dal 2015. La Città metropolitana, peraltro, è stata uno degli enti sperimentatori individuati con DPCM 28 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 118 del 2011, a partire dal 2012 (l'Allegato 4/2, già dal 2013, prevedeva, al paragrafo 3.7, che *"è accertata per cassa la tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Si raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa"*).

Un ulteriore indice della necessità di monitorare l'andamento di tali entrate e adeguare i relativi stanziamenti previsionali è rinvenibile nella trattenuta effettuata dallo Stato nel 2015, pari a 23 milioni di euro, corrispondenti alla quota destinata a province e città metropolitane degli incassi per l'imposta *"RC auto"* relativa all'annualità 2015, ai sensi dell'art. 1 comma 129, legge n. 228 del 2012 (concausa, peraltro, della mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria alla chiusura dell'esercizio 2015, come accertato con deliberazione di questa Sezione n. 1/2018).

Alla luce dell'istruttoria, si è ritenuto di acquisire, mediante deferimento in adunanza collegiale, i necessari aggiornamenti in merito all'intervenuto ripiano, nel corso del 2020, del disavanzo d'amministrazione oggetto del piano di rientro approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 41 del 27 dicembre 2019, dell'evoluzione del medesimo nell'esercizio in corso, nonché dell'adeguamento, a regime, alle disposizioni in materia di accertamento dell'imposta *RC auto* dettate dal paragrafo 3.7.5 del Principio contabile

applicato di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.

La Città metropolitana, con la memoria del 7 ottobre 2021, ha riferito che il piano di rientro approvato prevedeva una ripartizione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, pari a euro 16.332.042, in tre quote a carico di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione 2020-2022 (più precisamente per euro 5 milioni sul 2020, per euro 5,5 milioni sul 2021 e per la restante somma di euro 5.832.042 sul 2022).

Alla chiusura dell'esercizio 2020 la quota ripianata è risultata pari ad euro 6.276.066, con un miglioramento di euro 1.276.066 rispetto alla previsione. Pertanto, sono state adeguate le restanti quote del piano di rientro, riducendo la somma a carico dell'esercizio 2022 ad euro 4.555.975.

Ha, altresì, comunicato che, con delibera consiliare n. 22/2021, avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL), è stata rilevata una riduzione delle entrate tributarie da imposta *RC Auto* e da imposta di provinciale di trascrizione (IPT) quantificabile in euro 2,5 milioni, imputabile al prolungarsi della pandemia da Covid-19, che è stata compensata attraverso l'impegno dei fondi di cui all'art. 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluiti nel risultato d'amministrazione vincolato.

Infine, ha confermato che, in fase di preparazione del bilancio di previsione 2022-2024, il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio 2021 consente di confermare il rispetto del piano di rientro anche per tale annualità. Le eventuali ulteriori contrazioni delle entrate correnti dovute al protrarsi dell'emergenza sanitaria dovrebbero essere ancora compensate con i fondi della legge n. 178 del 2020.

L'Amministrazione ha confermato l'adeguamento, a regime, alle disposizioni in materia di accertamento dell'imposta *RC auto*, dettate dal paragrafo 3.7.5 del Principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, fornendo dati dettagliati in merito agli accertamenti ed incassi registrati al riguardo sugli esercizi 2020 e 2021, a competenza ed a residuo (questi ultimi in relazione alle somme incassate nei primi mesi dell'esercizio successivo, durante le operazioni di chiusura del rendiconto).

La Sezione ribadisce l'errata contabilizzazione, fino a tutto l'esercizio 2019, degli accertamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in contrasto con quanto disposto dal paragrafo 3.7.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n.



118 del 2011, con conseguente produzione di un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, in fase di ripiano, mediante un piano triennale, negli esercizi 2020-2022.

Invita l'Amministrazione ad attenersi, nella contabilizzazione delle entrate, a quanto disposto dalle norme del decreto sull'armonizzazione dei bilanci, d.lgs. n. 188 del 2011, e relativi allegati, nonché dal testo unico degli enti locali, d.lgs. n. 267 del 2000.

## **II - Gestione finanziaria delle entrate. Andamento della riscossione in conto residui**

L'esame del questionario relativo al rendiconto 2019, del parere rilasciato dall'Organo di revisione sul rendiconto 2019 e dell'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2019 distinti per esercizio di provenienza, ha evidenziato alcune difficoltà nella riscossione, in particolare per i crediti risalenti nel tempo e per quelli derivanti da entrate tributarie (titolo I) e da trasferimenti (titolo II). L'analisi delle sopra indicate entrate (i cui prospetti si omettono per brevità espositiva) ha evidenziato quanto segue:

- per quanto riguarda le entrate tributarie, l'Ente ha adeguato lo stanziamento di competenza dai 58 milioni del 2018 ai 55 del 2019. Il ridotto valore è stato poi rivisto, sulla base degli effettivi accertamenti in 36,761 milioni, registrando minori entrate di competenza per 18,238 milioni. A seguito di tale revisione, nonché di intervenute riscossioni per circa 30 milioni di euro, i residui finali risultano pari, nel rendiconto 2019, a 13,876 milioni di euro, rispetto ai 40,293 milioni della chiusura del 2018;

- i residui attivi da trasferimenti correnti registrano un deciso incremento alla chiusura dell'esercizio 2019 (50,848 milioni, rispetto ai 19,322 del 2018), generati, in assoluta prevalenza, da quelli di competenza 2019 (pari a 40,300 milioni, rispetto ai 7,845 registrati nell'esercizio precedente);

- i residui attivi da entrate extra-tributarie registrano, a fine 2019, un incremento, pur in presenza di accertamenti di competenza inferiori (pari a 6,969 milioni nel 2019, rispetto agli 8,166 del 2018);

- le entrate in conto capitale vedono un netto incremento nel 2019 (stanziamento pari a 41,501 milioni e accertamenti pari ad euro 26,699), rispetto al 2018 (stanziamento di 8,949 milioni e accertamenti per 4,618).

Tali evidenze hanno condotto ad un approfondimento in merito ai residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2019, verificando l'ammontare delle riscossioni intervenute nel

2020 e nei primi mesi del 2021 per taluni accertamenti di importo rilevante o risalenti nel tempo, le azioni intraprese in merito al contrasto dell'evasione tributaria, nonché la consistenza dei relativi accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

La Città metropolitana di Genova, in data 21 aprile 2021, ha fornito accurato riscontro a quanto richiesto, trasmettendo i prospetti inerenti alla determinazione della quota complessivamente accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione 2019 e 2020 (precisando di aver scelto il metodo di calcolo della media semplice delle somme incassate a residuo degli ultimi cinque anni). Si riportano gli esiti delle valutazioni con riferimento alle principali voci oggetto di indagine, specificando, in calce ad alcune di esse, i motivi di deferimento in adunanza collegiale.

**I.1** In relazione al **Titolo I, Entrate tributarie**, in disparte quanto riportato al precedente paragrafo, sono stati chiesti chiarimenti, relativamente al *Tributo per la tutela, protezione e igiene ambientale* (TEFA), in particolare in merito alle azioni intraprese per la riscossione delle somme accertate negli esercizi 2013-2017 a carico dei comuni (a cui era affidata la riscossione sino alla legge n. 157 del 2019, che ha previsto il versamento diretto da parte dei contribuenti all'Agenzia delle entrate con codifiche distinte per le quote di rispettiva competenza), palesanti residui al 31 dicembre 2019 per euro 2.540.329.

La Città metropolitana ha comunicato di aver ripetutamente sollecitato i comuni al versamento di quanto dovuto, ottenendo apprezzabili risultati.

| ANNO          | RESIDUI<br>RENDICONTO<br>2019 | RISCOSSIONI<br>2020 | MINORI<br>ENTRATE | RESIDUI<br>RENDICONTO<br>2020 | RISCOSSIONI<br>2021<br>(AL 21.04.2021) | RESIDUI<br>(AL 21.04.2021) |
|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 2013          | 133.531,63                    | -                   | 1.612,60          | 131.919,03                    |                                        | 131.919,03                 |
| 2014          | 317.878,96                    | 20.000,00           | 59.678,96         | 238.200,00                    | 80.311,48                              | 157.888,52                 |
| 2015          | 704.059,38                    | 49.645,88           | 291.797,01        | 362.616,49                    | 84.319,60                              | 278.296,89                 |
| 2016          | 407.321,30                    | 44.040,00           | 32.974,64         | 330.306,66                    | 95.000,00                              | 235.306,66                 |
| 2017          | 977.537,79                    | 502.447,09          | 47.568,37         | 427.522,33                    | 66.502,41                              | 361.019,92                 |
| <b>TOTALE</b> | <b>2.540.329,06</b>           | <b>616.132,97</b>   | <b>433.631,58</b> | <b>1.490.564,51</b>           | <b>326.133,49</b>                      | <b>1.032.511,99</b>        |

L'Ente ha previsto un accantonamento a FCDE pari al 45,79 per cento delle somme residue a fine 2019, aumentato al 61,66 per cento a fine 2020.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti in ordine a tali entrate.

**I.2** In merito al **Titolo II, Entrate per trasferimenti correnti**, le competenti Direzioni dell'Ente hanno fornito le motivazioni per il mantenimento, nonché le specifiche azioni intraprese per la riscossione, residuando i seguenti dubbi.

**I.2.a)** gli oneri per servizi di segreteria per la gestione integrata dei rifiuti (azione 2001576) palesano residui attivi risalenti al 2009. L'Ente ha fornito la situazione aggiornata, di seguito riportata, comprensiva delle variazioni intervenute e comunicate sia in corso di istruttoria, sia con le controdeduzioni del 7 ottobre 2021, per la corretta imputazione delle quote ai comuni di riferimento.

| ANNO | RESIDUI<br>31/12/2019 | RISCOSSIONI<br>2020 | MINORI<br>ENTRATE | RESIDUI<br>31/12/2020 | RISCOSSIONI<br>2021 (al 4/10/2021) | RESIDUI<br>(al 4/10/2021) |
|------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 2009 | 351,08                | -                   | 205,55            | 145,53                | 145,53                             |                           |
| 2010 | 426,33                | 174,53              |                   | 251,80                | 194,08                             | 57,72                     |
| 2011 | 1.411,31              | 773,11              |                   | 638,20                | 262,33                             | 375,87                    |
| 2012 | 69.690,02             | 5.187,42            | 1.025,61          | 65.528,21             | 2.263,53                           | 63.264,68                 |
| 2013 | 75.034,63             | 2.337,52            | 33.917,41         | 38.779,70             | 1.064,21                           | 37.715,49                 |
| 2014 | 6.358,15              | 2.015,54            |                   | 4.342,61              | 841,21                             | 3.501,40                  |
| 2015 | 3.715,92              | 165,43              |                   | 3.550,49              | 490,26                             | 3.060,23                  |
| 2016 | 11.210,75             | 1.128,00            |                   | 10.082,75             | 1.900,50                           | 8.182,25                  |
| 2017 | 11.178,00             | 321,86              |                   | 10.856,14             | 2.663,25                           | 8.192,89                  |
| 2018 | 22.324,75             | 8.292,75            |                   | 14.032,00             | 4.117,75                           | 9.914,25                  |

|               |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2019          | 173.229,50        | 158.583,50        |                  | 14.646,00         | 4.524,75         | 110.121,25        |
| <b>TOTALE</b> | <b>374.930,44</b> | <b>178.979,66</b> | <b>33.097,35</b> | <b>162.853,43</b> | <b>18.467,40</b> | <b>144.386,03</b> |

La Città metropolitana ha precisato che, nel corso del 2020, è stata effettuata una ricognizione di tutti i rapporti di credito e debito, con solleciti di pagamento ai comuni e che l'attività è proseguita anche nel corso del 2021. Per le somme tuttora residue (pari, al 4 ottobre 2021, a circa 144,4 mila euro), la Direzione competente ha comunicato di aver inviato ai comuni inadempienti una richiesta di pagamento con termine perentorio di 90 giorni, precisando che, in mancanza di regolarizzazione, sarebbero state attivate le procedure per la riscossione coattiva. In relazione al residuo vantato nei confronti del Comune di Lavagna, in dissesto, pari a euro 15.827,12, è stata garantita una transazione al 50 per cento del credito riconosciuto con delibera n. 28 del 10 settembre 2021 dalla Commissione straordinaria di liquidazione, a seguito dell'adesione alla modalità semplificata di estinzione (deliberazione di Giunta del Comune di Lavagna n. 123 del 27 agosto 2021).

**I.2.b)** riguardo ai contributi dalla Provincia di La Spezia per il servizio di trasporto pubblico locale (azione 2002781), le quote dovute sino al 2014 sono state riscosse in via coattiva. Per le restanti, la Provincia ha trasmesso, in data 24 dicembre 2019, in riscontro a plurimi solleciti, una nota di non riconoscimento del debito. La Città metropolitana ha conseguentemente ridotto i servizi corrispondenti in tale territorio a partire dal 1° gennaio 2020. La somma residua, che rimane inalterata, è pari a euro 227.241 (è stato disposto un accantonamento a FCDE, a fine 2020, pari al 100 per cento).

Il deferimento in adunanza collegiale si è reso necessario per accertare l'eventuale intervenuta adozione di procedure di riscossione coattiva per il ridotto credito (ove sussista titolo giuridico ed effettiva erogazione dei correlati servizi di trasporto) ovvero la cancellazione di tale posizione o la compensazione con eventuali debiti esistenti nei confronti della Provincia di La Spezia.

La Città metropolitana, nella memoria presentata il 7 ottobre 2021, ha confermato l'avvio delle procedure di riscossione coattiva, a seguito dell'individuazione del nuovo agente a cui affidare il servizio. Tuttavia, in ragione dell'esito invertito, la somma residua è

stata totalmente accantonata a FCDE in via prudenziale.

**I.2.c)** La restante quota del contributo per i servizi di trasporto pubblico locale erogati nel bacino territoriale genovese risulta a carico dei comuni interessati (azione 2001568) e presentava un valore residuo, al 31 dicembre 2019, di euro 4.244.354. L'Ente ha trasmesso il prospetto di aggiornamento che segue.

| ANNO          | RESIDUO<br>31/12/2019 | RISCOSSIONI<br>2020 | MINORI<br>ENTRATE | RESIDUO<br>31/12/2020 | RISCOSSIONI<br>2021 (al 5/10/2021) | RESIDUO<br>(al 5/10/2021) |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 2013          | 215.189,90            |                     |                   | 215.189,90            |                                    | 215.189,90                |
| 2014          | 238.876,37            |                     | 2.167,99          | 236.708,38            |                                    | 236.708,38                |
| 2015          | 328.879,05            |                     | 442,51            | 328.436,54            | 4.799,79                           | 323.636,75                |
| 2016          | 433.421,16            | 48.867,61           | 880,00            | 383.673,55            | 50.939,27                          | 332.734,28                |
| 2017          | 745.286,57            | 223.804,29          |                   | 521.482,28            | 117.566,31                         | 403.915,97                |
| 2018          | 906.267,56            | 259.838,56          | 12.720,98         | 633.708,02            | 405.274,47                         | 228.433,55                |
| 2019          | 1.376.414,17          | 425.816,63          | 128.108,82        | 822.488,72            | 326.746,18                         | 495.742,54                |
| <b>TOTALE</b> | <b>4.244.334,78</b>   | <b>958.327,09</b>   | <b>144.320,30</b> | <b>3.141.687,39</b>   | <b>905.326,02</b>                  | <b>2.236.361,37</b>       |

La Direzione competente ha illustrato l'avvicendamento degli accordi di programma sul trasporto pubblico locale negli anni in esame e gli ostacoli all'erogazione delle quote dovute da parte di alcuni enti fruitori del servizio, con conseguente contenzioso. I comuni

sono sollecitati trimestralmente dalla Direzione che vigila sull'accordo di programma 2018-2027, per il cui completamento mancano le delibere di diversi enti, benché alcuni siano in regola con il pagamento delle somme a proprio carico.

Il deferimento è stato determinato dalla necessità di valutare la congruità della quota accantonata a FCDE, alla luce dell'andamento di tali riscossioni fino al 21 aprile 2021, dell'importo specificatamente riferito al Comune di Lavagna (in dissesto), nonché delle eventuali compensazioni attivabili in presenza di debiti della Città metropolitana nei confronti di alcuni dei ridetti comuni.

Le memorie presentate hanno confermato che, in relazione alla quota a carico del Comune di Lavagna in dissesto (euro 520.884), è stata garantita una transazione al 50 per cento del credito riconosciuto. Pertanto, le somme da stralciare in sede di riaccertamento dei residui 2021 risultano pari ad euro 260,442.

La somma complessiva accantonata a FCDE nel rendiconto 2020 è stata pari a euro 1.010.749, ovvero al 21,90 per cento dei residui al 31 dicembre 2020 (euro 4.614.280), ritenuta dall'Ente sufficiente al mantenimento degli equilibri. Il fondo sarà adeguatamente alimentato in sede di approvazione del rendiconto 2021, anche in considerazione dell'andamento delle riscossioni di competenza 2020 (non rientrante nell'attuale analisi) attestata al 71,33 per cento delle somme accertate.

**I.2.d)** I trasferimenti riferiti a funzioni delegate dalla Regione Liguria in materia di formazione professionale e politiche del lavoro, attività successivamente riassorbite dalla medesima Regione, hanno evidenziato, sulle poste campionate, residui su diverse annualità (alcune risalenti al 2005) per complessivi euro 5.974.396, di seguito riportati.

|                                                                             | RESIDUO<br>al 31/12/2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Formazione professionale</u></b>                                      |                          |
| - azione 2001464 - percorsi triennali di qualificazione                     | 1.959.794,48             |
| - azione 2001476 - asse II B occupabilità                                   | 629.120,90               |
| - azione 2001488 - fondi statali formazione esterna apprendistato           | 556.052,31               |
| - azione 2002565 - attività formative per disabili - fondi regionali sanità | 348.493,16               |
| - azione 2002571 - formazione continua ob. 3 asse D1                        | 639.580,60               |
| - azione 2002583 - fondi regionali formazione e inserimento hk              | 181.992,35               |

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - azione 2002776 – progetto per rafforzamento e accelerazione procedure di controllo | 151.472,75          |
| - azione 2001507 – progetto “tutte le abilità al centro”                             | 263.554,37          |
| <b>Totale funzione</b>                                                               | <b>4.730.060,92</b> |
| <b><u>Politiche attive del lavoro</u></b>                                            |                     |
| - azione 2001478 – asse III C inclusione sociale                                     | 480.224,52          |
| - azione 2001494 – fondi regionali per servizi per l’impiego                         | 252.643,15          |
| - azione 2001496 – fondi regionali per le politiche attive del lavoro                | 152.360,99          |
| - azione 2001506 – inserimento lavorativo soggetti svantaggiati                      | 359.106,43          |
| <b>Totale funzione</b>                                                               | <b>1.244.335,09</b> |

L’Ente ha comunicato che i ridetti residui sono rimasti inalterati alla chiusura dell’esercizio 2020, nonché alla data dell’adunanza. Ad ognuno di essi, tuttavia, corrisponde una pari quota imputata tra i residui passivi ovvero rientrante nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 (l’equilibrio del bilancio risulterebbe complessivamente salvaguardato). Ha, inoltre, riferito che sono in corso interlocuzioni con la Regione Liguria per addivenire ad un accordo per la chiusura di detti crediti/debiti e conseguente cancellazione di tutti i residui.

Nella memoria del 7 ottobre 2021 è stato ulteriormente precisato che l’Ente non ha stanziato accantonamenti a FCDE per tali crediti, trattandosi di trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni (peraltro vincolati nel risultato di amministrazione).

Infine, in sede di istruttoria la Città metropolitana ha dichiarato l’esistenza di un contenzioso in materia, senza riferire maggiori informazioni, richieste in sede di controdeduzioni e nel corso dell’adunanza pubblica. L’Amministrazione ha inviato la sentenza n. 1302/2019, RG 14135/2014, del Tribunale Ordinario di Genova – Sezione V, che ha accertato il diritto dell’ente di formazione ricorrente di trattenere integralmente tutte le somme già erogate a valere sulle annualità della programmazione comunitaria 2000/2006 e 2007/2013, nonché ad ottenere lo sblocco del pagamento delle somme non ancora corrisposte sulla programmazione 2007/2013. La Regione Liguria ha proposto appello, a cui si è associata la Città metropolitana, sospendendo i pagamenti dovuti all’ente di formazione in questione, che sono conservati tra i residui passivi per l’eventuale pagamento in caso di soccombenza.



**I.3** L'esame sui residui attivi iscritti al **Titolo III, Entrate extratributarie**, ha interessato gli accertamenti di importo maggiormente rilevante e risalente nel tempo, per i quali si è verificata la congruità degli importi accantonati a FCDE nei rendiconti 2019 e 2020. Le risultanze hanno evidenziato le seguenti criticità in relazione all'andamento delle riscossioni, per le quali si è chiesto di fornire indicazioni sugli incassi intervenuti nel corso del 2020 e dei primi mesi del 2021, precisando, altresì, le motivazioni del loro mantenimento nelle scritture contabili e le azioni intraprese per la riscossione:

**I.3.a)** recupero oneri per interventi sostitutivi in alveo (azione 3001593), anno 2014, importo residuo 2019 pari a euro 51.000. La Città metropolitana ha riferito che si tratta di una convenzione tra l'allora Provincia di Genova ed il Comune di Genova per garantire la funzionalità idraulica del Rio Penego. Il residuo attivo è correlato ad uno passivo, entrambi da eliminare;

**II.4.b)** fitti da fabbricati (azione 3001653), anni 2012/2015, residui attivi al 31 dicembre 2019 euro 65.623 (euro 64.574 al 31 dicembre 2020). L'Ente ha precisato che alcuni di essi, di importo pari a euro 2.822 ed euro 5.437, riferiti agli esercizi 2012 e 2013, per i quali è assente il titolo giuridico, non sono stati, erroneamente, ancora cancellati e che si provvederà in sede di riaccertamento 2021. Inoltre, risulta da cancellare anche una quota residua sul 2015, pari ad euro 8.600, poiché il contenzioso con il concessionario è stato superato e la porzione di canone cui tale somma fa riferimento è da considerarsi compensata dalle spese di manutenzione straordinaria sostenute da controparte.

In merito, invece, al restante residuo 2012, di euro 35.574, relativo alla locazione al Ministero dell'Interno dell'immobile adibito a caserma dei Vigili del fuoco di Chiavari, l'Ente riferisce che, in un primo tempo, la contestazione per la riscossione era stata avviata con l'Agenzia del Demanio; in seguito si è chiarito che interlocutore per questa tipologia contrattuale è la Prefettura di Genova, la quale si è riservata di effettuare le necessarie verifiche ai fini del riconoscimento del debito.

Il residuo dell'esercizio 2014 è oggetto di un accordo di rientro con il conduttore dell'immobile, per il quale sono state rimosse le quote 2020 e 2021.

Il residuo dell'esercizio 2015, infine, è composto da due differenti crediti, uno oggetto di contenzioso con il concessionario del bene, l'altro relativo ad entrate per spazi pubblicitari, sul quale è in corso un'interlocuzione per la riscossione.

**I.4** Infine, per quanto concerne i residui attivi al **Titolo IV - Entrate in conto capitale**,

sono stati oggetto di esame gli accertamenti significativi per anzianità o importo. La Città metropolitana ha fornito le motivazioni per il mantenimento, l'indicazione sullo stato di riscossione o della reiscrizione sugli esercizi di effettiva esigibilità. Per i crediti iscritti in tale titolo non sono presenti accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**I.4.a)** azione 4001959, DGR 650/2010 - APQ "Tutela acque e gestione integrata risorse idriche", da esercizi 2015/2016, residui a fine 2019 pari a euro 1.170.236,59, rimasti invariati al termine del 2020. Si riferiscono al cofinanziamento dell'Accordo di programma di "Realizzazione di collettore fognario per il convogliamento delle acque reflue al depuratore di Chiavari". Del finanziamento regionale complessivo di euro 1.807.599 è stato incassato il solo acconto versato nel 2016, poiché i lavori sono ancora in corso, avendo registrato rallentamenti e problematiche puntualmente riportati dalla competente Direzione, che, in sede di controdeduzioni, ha confermato l'avvio, ad inizio 2021, delle fasi di collaudo funzionale delle opere, di cui si prevede la conclusione entro la fine dell'anno, assicurando che, ricevuta la relazione finale sui lavori e il relativo collaudo, si richiederà alla Regione la liquidazione del contributo e si procederà alla liquidazione del gestore;

**I.4.b)** azione 4002681, trasferimenti in conto capitale da Regione Liguria in materia ambientale, esercizio 2007, residui a fine 2019 euro 41.320,21; azione 4002683, FIR Regione 2007, trasferimenti per servizio idrico integrato, esercizi 2015/2016, residui a fine 2019 euro 575.748,75. Si tratta, per entrambi, di un intervento cofinanziato con l'accordo di programma "Nuovo impianto di depurazione ed estensione rete fognaria" a Isola del Cantone. L'Ente ha comunicato, in sede di controdeduzioni, che l'intervento si è concluso con una spesa inferiore alle previsioni del quadro economico; il saldo del finanziamento di Regione Liguria, pari ad euro 953.820, è stato riscosso;

**I.4.c)** azione 4001697, esercizio 2016, residui a fine 2019 pari a euro 69.616, costituenti il saldo di un contributo regionale pari a euro 375.000 per eventi alluvionali, per il quale l'Ente ha comunicato, in sede di controdeduzioni, che l'intervento risulta concluso e sono ancora in essere impegni di spesa per complessivi euro 103.272; la differenza, ancora registrata a residuo, costituente economia sui lavori, sarà eliminata dalle scritture contabili, come il corrispondente residuo attivo;

**I.4.d)** azione 4002694, esercizio 2016, residui a fine 2019 euro 118.112, derivanti da trasferimenti per interventi sulla SP 26 Valgraveglia. L'Ente ha precisato trattarsi di quote di competenza di diversi comuni aventi fonte in un accordo di programma sottoscritto il

21 dicembre 2006. Solo una quota minima di questi ultimi, pari a 23.500 euro, è stata riscossa. Per le restanti, la Direzione competente riferisce di aver sollecitato il pagamento e che sarà avviata la procedura di recupero coattivo in caso di ulteriore diffida con esito negativo. Inoltre, per i crediti vantati verso comunità montane (oggi soppresse) è stata tentata la riscossione nei confronti dei rispettivi commissari liquidatori, senza esito (in particolare, nel caso della Comunità montana Valli Aveto Graveglia Sturla, il debito non risultava nemmeno iscritto a bilancio). In sede di controdeduzioni è stato comunicato che si procederà all'eliminazione del residuo nel riaccertamento 2021. Non risulta accantonata a FCDE alcuna somma relativamente al credito vantato nei confronti alle comunità montane, pari a complessivi euro 55.000.

**I.4.e)** azione 4002692, anno 2015, residui al 31 dicembre 2019 euro 17.090. Hanno titolo in somme dovute dalla Comunità montana Aveto Graveglia Sturla e dai Comuni di S. Stefano, Mezzanego, Rezzoaglio e Borzonasca per la partecipazione a spese in interventi su una strada provinciale e derivano dalla sottoscrizione, nel 2003, di un Accordo di programma (anche con Regione Liguria), per una somma complessiva di euro 1.553.442, per il resto totalmente riscossa. Fa eccezione la quota a carico del Comune di Mezzanego (GE), nonostante i solleciti che la Città metropolitana riferisce di aver effettuato. L'Ente riferisce che, anche in tal caso, sarà avviata la procedura di recupero coattivo a seguito di un'ulteriore diffida, qualora non si possa compensare tale importo con eventuali somme dovute dall'Ente al Comune.

La Sezione invita l'Amministrazione a proseguire nelle azioni di puntuale riaccertamento dei residui attivi e passivi, procedendo, ove ricorrono i presupposti previsti dall'ordinamento contabile, ad effettuare le prescritte cancellazioni dalle scritture o, per i crediti, i necessari accantonamenti a fondo svalutazione. Appare opportuno, altresì, in particolare per le posizioni intercorrenti con altre amministrazioni pubbliche, procedere alla relativa conciliazione (anche al fine di prevenire rischi di squilibri per il bilancio), nonché di procedere, ove possibile, alle eventuali compensazioni.

### **III - Strumenti finanziari derivati - misure conseguenti a deliberazioni della Sezione**

Con deliberazioni n. 1/2018/PRSP e n. 101/2018/PRNO, alle cui motivazioni e conclusioni si rinvia, la Sezione aveva accertato profili di irregolarità in ordine ai contratti per strumenti finanziari derivati sottoscritti dall'allora Provincia di Genova con gli Istituti

di credito Banca Intesa e Depfa Bank, collegati a prestiti obbligazionari emessi tra il 2005 e il 2007 (alcuni oggetto di rinegoziazione nel 2006), ponendo in capo alla Città metropolitana l'onere di verificare l'adeguatezza di tali contratti sotto il profilo giuridico e economico-finanziario, al fine di assumere le eventuali e più opportune decisioni a tutela dell'interesse dell'Ente.

In ottemperanza, la Città metropolitana, in data 8 marzo 2018, ha affidato una consulenza, previa procedura comparativa ex art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in adempimento della quale sono state prodotte le perizie del consulente legale Axiis e l'analisi finanziaria dei contratti effettuata da Finance Active (entrambe datate 18 maggio 2018). Tale analisi ha condotto l'Ente a verificare le soluzioni negoziali volte al superamento delle irregolarità emerse con gli accertamenti condotti dalla Sezione, valutando l'opportunità di rinegoziare i due contratti stipulati con Depfa Bank (cod. ISIN IE00B297X954 e cod. ISIN IE00B3B8QJ45) nel 2007 e nel 2008, richiedendo al legale incaricato un approfondimento, rispetto a quanto esposto nel parere del 18 maggio 2018, per ciò che concerne gli effetti finanziari dell'operazione.

Quest'ultimo parere è stato reso il 8 febbraio 2021 e comprende una perizia di Finance Active esplicitante gli effetti finanziari derivanti dall'operazione di rinegoziazione (quella ritenuta preferibile tra le diverse soluzioni prospettate), che consiste nell'anticipazione di un semestre della scadenza finale delle sottostanti obbligazioni, portando la conclusione a settembre 2027, in luogo di marzo 2028, accelerando il piano di rimborso mediante ripartizione delle quote dovute sulle rate da pagare dal 2022 al 2027 (per un incremento pari a euro 106.289 annui). L'operazione produce una riduzione del tasso di interesse su entrambi i prestiti pari allo 0,20 per cento annuo per ciascun contratto (rispettivamente, dal 4,675 al 4,475 per cento e dal 5,070 al 4,870 per cento).

In sede di controdeduzioni, la Città metropolitana ha sottolineato come questa operazione finanziaria, considerata nei suoi benefici a lungo termine, a fronte di un debito residuo nominale invariato, consente un risparmio sulla spesa corrente pari a complessivi euro 69.263,52, già a partire dalle rate 2021, nonché all'anticipazione della conclusione dell'ammortamento al 30 settembre 2027 (sgravando l'esercizio 2028).

Infine, sono state chieste ulteriori delucidazioni in merito al contenzioso in essere con Intesa San Paolo. La Città metropolitana ha riferito, in proposito, che, accogliendo la propria istanza, il Tribunale ha deciso di non dar corso a istruttorie ed ha concesso i termini

dell'art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche, dopo il deposito delle quali la causa sarà trattenuta in decisione. Pertanto, è in attesa di pronuncia di primo grado entro i primi mesi del 2022.

La Sezione prende atto della prosecuzione dell'attuazione delle misure correttive avviate dalla Città metropolitana di Genova a seguito della deliberazione n. 1/2018/PRSP.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, sulla base dell'esame della relazione inviata dall'Organo di revisione dei conti della Città metropolitana di Genova (GE) sul rendiconto consuntivo 2019, nonché della successiva attività istruttoria

#### **accerta**

nei termini di cui in motivazione:

- 1) la non corretta contabilizzazione, fino a tutto l'esercizio 2019, degli accertamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in contrasto con quanto disposto dal paragrafo 3.7.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, con conseguente produzione di un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, in fase di ripiano, mediante un piano triennale, negli esercizi 2020-2022;
- 2) la presenza di una significativa mole di residui attivi non riscossi, in particolare a titolo di entrate tributarie ed extra-tributarie, derivante da esercizi risalenti nel tempo

#### **invita**

la Città metropolitana di Genova a

- 1) attenersi, nella contabilizzazione delle entrate, a quanto disposto dalle norme del decreto sull'armonizzazione dei bilanci, d.lgs. n. 188 del 2011, e relativi allegati, nonché dal Testo unico degli enti locali, d.lgs. n. 267 del 2000;
- 2) proseguire nelle azioni di puntuale monitoraggio dei residui attivi e passivi, procedendo, ove ricorrono i presupposti previsti dall'ordinamento contabile, ad effettuare le prescritte cancellazioni dalle scritture o, per i crediti, i necessari accantonamenti a fondo svalutazione, nonché a conciliare le posizioni, creditorie e debitorie, intercorrenti con altre amministrazioni pubbliche, ricorrendo, ove possibile, anche ad eventuali compensazioni;
- 3) proseguire nell'attività riscossione, anche coattiva, dei crediti, implementando misure adeguate anche nella fase prodromica di gestione delle entrate da parte delle direzioni

competenti

**prende atto**

della prosecuzione dell'attuazione delle misure correttive avviate dalla Città metropolitana di Genova a seguito della deliberazione n. 1/2018/PRSP

**dispone**

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco metropolitano e, attraverso il sistema CON.TE., all'Organo di revisione, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

Il magistrato istruttore

Donato Centrone

Il presidente

Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria il 28/12/2021

Il funzionario preposto

Antonella Sfettina

